

PARERE COMITATO CONTROLLO MODIFICA STATUTO ASET SPA E PATTI PARASOCIALI

PROPOSTA DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE n.62553/2017

FAVOREVOLE evidenziando la complessa e particolare anomalia della situazione giuridica successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n.251/2016 nonostante che il D.Lgs.n.175/2016 non sia stato formalmente e puntualmente inciso dalla relativa pronuncia e pur rammentando che l'ordinamento italiano si conforma ad un controllo costituzionale successivo di tipo accentrato. La scelta del Giudice delle Leggi, per quanto doverosamente conforme al principio del *petitum* (punto n.9 delle "considerazioni in diritto della sentenza), comporta la consapevolezza dell'eterogenea quanto latente incostituzionalità di numerosi ed importanti disposizioni del decreto delegato (tra cui quello della costituzione dei cda in luogo dell'a.u. quale misura organizzativa che qualifica la responsabilità e l'autonomia degli enti locali e non già di mero limite di spesa -materia invece attratta all'esclusiva competenza statale in quanto riferibile al coordinamento della finanza pubblica-). E' inoltre evidente che non è entrato in vigore il DPCM di cui all'art.11, comma n.3 del D.Lgs.n.175/2016 (il termine del 23/03/2017 spirerà improduttivamente al riguardo) invece l'orientamento governativo è finalizzato -giustamente e doverosamente-, per espressa indicazione dello stesso Consiglio di Stato, ad adottare un decreto correttivo in assenza del quale si determinerebbe la piena incertezza del diritto e l'emersione di una rilevante e plurima conflittualità costituzionale. Si richiama il parere reso dal Consiglio di Stato (adunanza commissione speciale 8/03/2017) sul testo del decreto correttivo con atto n.00638/2017 del 14/03/2017.

Pertanto è possibile affermare che sussistono ragionevoli e fondati motivi di ritenere che la fase presente si qualifichi in modo speciale e transitorio e che l'assenza del DPCM citato, unitamente al giudicato costituzionale ed allo schema di decreto correttivo governativo già esaminato in CdM il 17/02/2017 e dal Consiglio di Stato, consentano di ritenere operante dal 23/03/2017 (termine di emanazione del DPCM) una *vacatio legis* della puntuale disciplina speciale di diritto pubblico salva l'applicazione delle comuni regole del codice civile comunque operanti.

E' infatti da escludersi l'ulterattività delle disposizioni di cui all'art.4, comma n.5 del D.L.n.95/2012 in relazione alle abrogazioni dettate dal D.Lgs.n.175/2016. Tale *vacatio legis* non può certo determinare l'illimitata e perpetua applicazione della disciplina residuale di cui all'art.11, comma n.2 del D.Lgs.n.175/2016 tramutando la stessa nell'unico parametro di riferimento di costituzione dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico (previsione esclusiva dell'a.u.). Se così fosse, allo spirare del 23/03/2017, tutte le società a controllo pubblico, la cui *governance* è assicurata con un cda, dovrebbero modificare lo statuto per prevedere l'a.u.

Si rileva la criticità dell'applicazione della relativa disciplina normativa in ambito locale tanto che lo stesso governo ha dovuto chiedere un preciso parere al Consiglio di Stato perfino sul contegno legislativo da seguire nella presente materia.

Fano 16/03/2017

Dott. Pietro CELANI _____

Dott.ssa Antonietta RENZI _____

Dott.ssa Daniela MANTONI _____

